Prefettura - UTG di L'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

Agenzia Segretari - AB

gascp _ aa

N. 1160 (P)

del 25/2/2011

IL PREFETTO

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali di Castelli (TE) n. 36 del 11/12/2010, di Fano Adriano (TE) n. 4 del 05/02/2011 e di Canzano (TE) n. 46 del 23/12/2010 con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria dei Comuni medesimi;

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci dei Comuni suddetti in data 10/02/2011;

VISTO l'art. 15 del regolamento approvato con D.P.R. n. 465 del 4/12/1997, il quale stabilisce che il Sindaco o il Presidente della Provincia individua il nominativo del segretario prescelto e ne chiede l'assegnazione al competente Consiglio di Amministrazione dell' ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che provvede entro 60 gg. dalla richiesta;

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

CONSIDERATO che la sede di segreteria dei Comuni di Fano Adriano e Canzano sono attualmente vacanti;

CONSIDERATO che l'attuale titolare della sede di segreteria del Comune di Castelli è la dott.ssa Angelamaria Casale, fascia B;

VISTA la deliberazione n. 113 del 2 maggio 2001 del CDA dell'ex Agenzia Nazionale, con la quale si stabilisce che "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della sede convenzionata";

VISTO il provvedimento n. 571 del 12/02/2011 con il quale il Sindaco del Comune di Castelli (TE), individuato nell'atto di convenzione quale organo competente alla nomina del titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Castelli, Fano Adriano e Canzano, chiede che venga assegnato alla predetta sede convenzionata il segretario comunale dott.ssa Angelamaria Casale, fascia B, già titolare della sede di segreteria del Comune di Castelli;

CONSIDERATO che il C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li, con deliberazione n. 150 del 15/7/1999, ha fissato le modalità della procedura di nomina, prevedendo che l'Agenzia competente assegna il segretario dopo aver riscontrato che l'individuazione sia stata effettuata tra i soggetti che abbiano i requisiti;

CONSIDERATO che, con l'atto di convenzione, i Comuni di Castelli (1.257 abitanti), il Comune di Fano Adriano (393 abitanti) e Canzano (1.809 abitanti), costituiscono una sede di segreteria di classe III, sede con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

RISCONTRATA l'appartenenza della Dott.ssa Angelamaria Casale alla fascia professionale corrispondente alla sede di segreteria comunale convenzionata sopra indicata, nonchè l'iscrizione della medesima a questa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni,del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati invitati ad assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTO il D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16/5/2001;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14/12/2010;

ACCERTATA la regolarità del procedimento di nomina;

DECRETA

1) di prendere atto della costituzione della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Castelli (TE), Fano Adriano (TE) e Canzano (TE), sede di Comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 10.000 abitanti (cl. III);

2) di assegnare alla predetta sede di segreteria comunale convenzionata la dott.ssa Angelamaria Casale, fascia B.

Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio, previa notificazione al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Prefettura – Sezione Regionale della ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, unitamente all'atto di accettazione del Segretario ed alla nota attestante la presa di servizio.

Il Responsabile del Servizio Albo Regionale è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

IL PREFETTO
(Iurato)